



# COMUNE DI FAGAGNA

PROVINCIA DI UDINE

COPIA

N. 3 del Reg. Delib.

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

**OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI -TASI PER L'ANNO 2018**

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **ventisei** del mese di **febbraio** alle ore **20:00**, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri nei termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, seduta Pubblica, di Prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

<b>CHIARVESIO DANIELE</b>	<b>P</b>	<b>MIOTTI GIUSEPPE</b>	<b>P</b>
<b>BURELLI ALDO</b>	<b>P</b>	<b>BULFONE DOMENICO</b>	<b>P</b>
<b>QUAGLIARO CARLO</b>	<b>P</b>	<b>D'ORLANDI GIANLUIGI</b>	<b>P</b>
<b>TOTIS TERESA</b>	<b>P</b>	<b>SIALINO RAFFAELLA</b>	<b>A</b>
<b>PECILE CHIARA</b>	<b>P</b>	<b>BERTOLI MAURIZIO</b>	<b>P</b>
<b>TOMAI GIOVANNI</b>	<b>P</b>	<b>BRUNO NINO</b>	<b>P</b>
<b>DREOSSI MARTINA</b>	<b>A</b>	<b>BERTUZZI LEANDRO</b>	<b>P</b>
<b>DI BIN ELISA</b>	<b>P</b>	<b>PERES BRUNO</b>	<b>P</b>
<b>ZANNIER ANNA</b>	<b>P</b>		

P=presente A=assente

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Comunale Sig. PERESSON RUGGERO

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. CHIARVESIO DANIELE nella sua qualità di SINDACO ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

**OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI -TASI PER L'ANNO 2018.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO** che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e successive modifiche (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza 1/01/2014, composta da:

- IMU (imposta municipale propria);
- TASI (tributo sui servizi indivisibili);
- TARI (tributo servizio rifiuti);

**VISTO** l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;

**PRESO ATTO** che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 56 quater della L.R. n. 26 del 12.12.2014 "Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative", come introdotto dall'articolo 36, comma 3, della L.R. n. 3 del 11.03.2016, si è costituita di diritto dal 15.04.2016 l'Unione Territoriale Intercomunale "Collinare" fra i comuni di Coseano, Fagagna, Flaibano, Majano, Moruzzo; Rive d'Arcano e Treppo Grande;

**ACCERTATO** che la suddetta Unione, per disposizione statutaria e a seguito delle deliberazioni dell'assemblea dei sindaci n. 9/2016, n. 10/2016, n. 16/2016 e n. 17/2016, prevede l'attivazione dal 1.01.2017 della gestione dei servizi finanziari e contabili, del servizio personale e dei servizi tributari;

**VISTO** l'articolo 4 dello Statuto dell'Unione che dispone che l'Unione stessa eserciti le funzioni che la normativa per tempo vigente ad essa demanda, con particolare riguardo a quelle di competenza dei comuni per le quali la Legge prevede l'obbligatorio esercizio in forma associata;

**DATO ATTO** che i comuni di Buja, Colloredo di Monte Albano, Dignano, Forgaria nel Friuli, Osoppo, Ragogna, San Daniele del Friuli e San Vito di Fagagna e l'Unione Territoriale Intercomunale "Collinare" hanno ritenuto di stipulare apposita convenzione per la gestione in forma associata dei servizi tributari;

**RICHIAMATO** quanto previsto dagli articoli 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000 e dal decreto del Presidente dell'UTI Collinare n. 1 del 3.01.2017 di nomina della dott.ssa Patrizia Michelizza quale titolare di posizione organizzativa della funzione gestione dei servizi tributari di cui all'articolo 26 della L.R. 26/2014 e quindi funzionario responsabile dei tributi di ogni singolo ente;

**VISTO** l'articolo 38, comma 1 della Legge Regionale 17/07/2017 n. 18, che ha disposto che i Comuni e le Province adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale;

**VISTO** il decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017 che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali al 28 febbraio 2018;

**RAVVISATA** l'opportunità e la semplicità di adottare atti regolamentari distinti per ognuna delle tre componenti dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

**RITENUTO** di considerare la presente come atto regolamentare del nuovo tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2018;

**VISTI**, in particolare, i commi da 669 a 681 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 che regolamentano in maniera specifica il tributo in oggetto, e i commi da 682 a 705 che stabiliscono una disciplina generale per le componenti TARI e TASI;

**VISTO** l'articolo 9-bis del D. L. 47/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014 n. 80, che modifica la IUC relativa agli immobili posseduti da cittadini residenti all'estero;

**VISTO** il comma 14 dell'articolo 1 della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) che modifica i commi 639, 669, 678, 681 e 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

**DATO ATTO** che:

- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- in caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario e decorre dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto;
- in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie;
- nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo;
- la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e può essere ridotta fino all'azzeramento;

- il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; anche per il 2016, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- anche per l'anno 2018 nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti di cui sopra per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatesi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;
- le aliquote della TASI possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
- per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. Il comune, può modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento;
- il comune può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- il comune stabilisce la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015;
- a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- il comune provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

**DATO ATTO** che si individuano i seguenti servizi indivisibili, cioè servizi erogati alla collettività nel suo complesso per i quali non è possibile individuare il grado di fruizione del servizio da parte di ogni cittadino, con i rispettivi costi per l'anno 2018:

SERVIZI INDIVISIBILI	COSTO ANNO 2018
Missione 10 Programma 5- Viabilità e infrastrutture stradali	Euro 343.346,50
<b>TOTALE COSTI 2018</b>	Euro 343.346,50

**DATO ATTO** che con l'introduzione della TASI non si eccede l'ammontare del costo dei servizi indivisibili individuati (TASI presunta iscritta a bilancio 2018 Euro 52.500,00.=);

**RICHIAMATO** il comma 26 dell'articolo 1 della Legge 208/2015, modificato dall'articolo 1, comma 37, lettera a) della Legge 205/2017, che nella nuova formulazione così recita: "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015..... La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,.....";

**VISTO** il comma 677 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 che prevede: "....il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.";

**ACQUISITI** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**UDITO** il Sindaco il quale – in apertura – esprime l'apprezzamento dell'Amministrazione nei confronti dell'ufficio finanziario e della responsabile dott.ssa Scotti per l'ottimo lavoro svolto, e comunica che la discussione sui punti inerenti il Bilancio (iscritti all'Ordine del Giorno dal n. 3 al n. 10) sarà svolta in forma unitaria, mentre successivamente le votazioni avverranno separatamente sui singoli punti;

Dopo l'ampia illustrazione svolta:

- dal Sindaco riguardante sia la manovra fiscale, sia i principali contenuti del Bilancio, sia l'elenco delle opere pubbliche,
- dall'assessore Totis che analizza il contenuto delle scelte inerenti la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti e l'applicazione della relativa tassa,

si apre la discussione durante la quale intervengono:

- il consigliere Bruno, il quale interviene con riferimento ai vari oggetti collegati al Bilancio 2018-2020 come segue:  
 "1) TASI conferma tariffe. Prendiamo atto che sono state confermate le aliquote del 2017, che viene quindi rispettato il vincolo per cui la somma delle aliquote tasi e imu non superano l'aliquota max consentita del 10,6 per mille. L'introito della tasi presunta 2018 sarà pari a 52.500 euro, il costo per i servizi indivisibili ammonta a 343.000 euro per cui la copertura risulta pari a circa il 15%.

2) IMU conferma tariffe. Anche per questa componente della IUC vengono confermate le aliquote del 2017. Da segnalare che tutti i comuni della comunità collinare abbiamo ritenuto di stipulare le convenzioni per la gestione in forma associata dei servizi tributari dal 1 gennaio 2017.

3) TARI Approvazione piano finanziario ai fini della tariffa. Premesso che la tariffa viene determinata sulla base della copertura integrale dei costi di esercizio e investimento, quest'anno il costo previsto si attesterà sui 618.000 euro, rispetto allo scorso anno subirà un incremento del 1,8% dovuto ai maggiori costi del secco e ingombranti. La prima riflessione è questa: la nostra amministrazione come intende intervenire al fine di contenere se non ridurre i costi per lo smaltimento del secco residuo? Dalla tabella si evince che in tre anni il secco residuo da circa 76 Kg/ab/anno è passato a circa 89 Kg/ab/anno con un aumento del 14%. La soluzione adottata in alcuni comuni limitrofi è stato quello di fissare un limite di consegna del n.° di sacchetti gialli agli utenti in un determinato periodo. Nulla di più sbagliato, questo metodo, secondo noi, non farà altro che incentivare una raccolta errata delle immondizie. Necessita richiamare gli abitanti, attraverso incontri pubblici, convegni, materiale informativo e quant'altro per richiamare, sensibilizzare fino all'esasperazione, ad una raccolta responsabile. Fa dispiacere apprendere dalla stampa che nostro comune non rientra fra quelli più virtuosi. Ci auguriamo che presto si riesca a scalare la classifica. Un cenno sul nostro Centro Raccolta, in questi ultimi tempi è diventato più fruibile, più snello e funzionale per l'utenza con le soluzioni che abbiamo anche noi proposto ed approvate all'unanimità in c.c. nel 2015. Riteniamo comunque che in prossimo futuro venga considerato un suo ampliamento e/o una sua nuova collocazione.

4) Approvazione programma biennale acquisti beni e servizi. Se intendo bene c'è una Legge di stato che prevede l'obbligo di approvare questo programma di acquisti oltre le 40.000 euro ed è la prima volta che il ns consiglio è chiamato all'approvazione di questo programma.

5) Approvazione bilancio di previsione 2018/2020 e Dup. Come consuetudine ringraziamo gli uffici finanziari nella persona della dott.ssa Scotti per professionalità e disponibilità. Da quello che si evince dal riepilogo generale delle E/S viene rispettato il pareggio di bilancio di previsione di competenza pari a 9.860.081 euro. Il dato che balza all'occhio sono le E/S riguardanti il conto capitale titolo 4) che dal 2018 al 2019 registrano una forte contrazione dai 2.200.000 euro ai 527.000 euro tenendo conto che comunque trattasi di previsione. Revisore : vorrei mi spiegasse il senso della tabella di pag.21) del suo Parere "Spese per acquisto beni e servizi". Dal rendiconto targato anno 2009 (?), nelle varie tipologie di spesa vengono disposte delle pesanti riduzioni per gli anni 2018/2020 fra le quali quelle previste dalla formazione, strumento indispensabile di aggiornamento professionale al fine di recepire tutte quelle informazioni/innovazioni utili per stare al passo con il lavoro e con l'attività istituzionale. La mia domanda: mi chiedo se un anno non si va incontro a spese per missioni, cito una a caso, quella mancata spesa posso utilizzarla per incrementare la spesa anche oltre il consentito per la formazione fermo restando il limite complessivo indicato in tabella?";

- l'assessore Totis la quale fornisce ulteriori informazioni in merito alle considerazioni svolte dal consigliere Bruno e l'organo di revisione che risponde alla domanda posta dal medesimo consigliere;
- il consigliere Bertuzzi, il quale, con specifico riferimento al Programma triennale e elenco annuale delle opere pubbliche, rende il seguente intervento: "Il piano triennale delle opere pubbliche, contempla diversi interventi per l'anno corrente che verranno in parte finanziati con proprio stanziamento e in parte con contributi concessi da altri Enti. Le opere, che a nostro avviso, rivestono maggiore importanza, attendono alla sicurezza stradale e di quella degli edifici scolastici. Sono meritori di citazione gli interventi per la sistemazione della viabilità in Zona industriale e lo stanziamento per la progettazione di sistemazione dell'incrocio fra la SR 464 e la SP 10 . Non passa giorno che, in quest'incrocio si

verifichino degli incidenti più o meno gravi, pertanto ben vanga la sistemazione per una maggiore sicurezza dell'incrocio. Rileviamo inoltre con soddisfazione che, con contributo concesso dal Ministero della Pubblica Istruzione, potrà esser dato corso alle opere di sistemazione della scuola primaria di Ciconicco adeguandone l'aspetto antisismico alla normativa vigente. Per il biennio 2019-2020, purtroppo non c'è alcuna nuova opera pubblica in elenco e questo ci rammarica perché, con l'avvento delle UTI, la programmazione futura non sarà più appannaggio dell'Amministrazione Comunale di Fagagna come rappresentata qui in questa sede. Per quanto invece riguarda l'importante stanziamento per la realizzazione di un centro visite presso l'Oasi dei Quadri, circolano voci sul probabile insediamento di una Stazione del Corpo Forestale proprio nell'ambito dell'Oasi. Vorremmo ci fosse dato un chiarimento in merito a tale circostanza.”;

- il consigliere Peres, il quale, osservando che il Bilancio 2018 è il penultimo del mandato, dichiara di voler lanciare un segnale di fiducia all'Amministrazione in carica esprimendo un voto favorevole alla manovra finanziaria;
- il consigliere D'Orlandi il quale evidenzia come la discussione sul Bilancio rappresenti un momento importante per il Consiglio Comunale che può approfondire non soltanto gli aspetti finanziari, ma anche le scelte politiche che ne sono alla base.

Dopo aver espresso l'apprezzamento per il lavoro svolto dagli uffici, dall'organo di revisione, e aver ringraziato il Sindaco per l'illustrazione svolta che ha riassunto e reso di semplice lettura il contenuto dei documenti finanziari, D'Orlandi ribadisce quanto già espresso nelle sedute consiliari ove si esaminano i Bilanci e i Rendiconti comunali: l'eccesso di burocratizzazione imposto dalla normativa nazionale e regionale che disciplina i contenuti dei Bilanci (quello di quest'anno consta di 36 files e di 430 pagine!) va in direzione opposta all'esigenza di semplificazione e di chiarezza per i cittadini che dovrebbe essere la finalità prima della Pubblica Amministrazione.

Venendo ai contenuti contabili, il consigliere D'Orlandi registra che il Bilancio conferma una situazione virtuosa del Comune, in linea con quanto ormai consolidato per Fagagna, che va sicuramente apprezzata.

Non si può però non esprimere una critica di fondo e di natura politica: la notevole mole di contributi che finanziano le spese di investimento derivano, per la maggior parte, da fondi provenienti dall'UTI. Tali voci sono la diretta conseguenza delle scelte politiche regionali che hanno, nei fatti, trasferito alle UTI fondi per investimenti che dovrebbero finanziare lo sviluppo di un intero territorio lasciando che le UTI stesse scegliessero come investire ed in tal modo penalizzando i Comuni che alle stesse UTI non hanno aderito. Anche questa è la conseguenza di una pessima legge di riforma degli enti locali che dovrà essere necessariamente rivista nella prossima legislatura regionale.

Con riguardo ad alcuni interventi di investimento – ed in particolare per l'intersezione tra la strada provinciale 10 con la strada regionale 464 – il consigliere D'Orlandi rileva come la competenza ad intervenire non debba far carico al Comune, bensì a FVG Strade. Così come il Comune dovrebbe chiedere alla stessa società della Regione di prendere in carico la viabilità con direttrice Plasencis-Udine, anziché farsi carico della manutenzione straordinaria.

Quanto al percorso di approvazione del Bilancio il consigliere D'Orlandi evidenzia come non si siano acquisiti i pareri delle Commissioni Consultive né vi sia stata una preventiva presentazione al Consiglio, come era d'uso in passato.

Pur ribadendo le considerazioni sopra svolte, ma esprimendo nel contempo un apprezzamento per le risultanze economiche, il consigliere D'Orlandi preannuncia l'astensione del proprio gruppo consiliare;

- il consigliere Tomai il quale, dopo essersi associato ai ringraziamenti nei confronti dell'ufficio finanziario, dell'organo di revisione e del Sindaco e della Giunta, evidenzia come il Bilancio in esame presenti una situazione di virtuosità dell'Amministrazione Comunale, in continuità con la tradizione del Comune di Fagagna. Da un punto di vista

politico, il consigliere Tomai rileva come non si possa concordare con quanto affermato dal consigliere D'Orlandi in merito ai trasferimenti UTI: a fronte di una legge di riforma che mira a coinvolgere i Comuni nelle UTI è giusto e corretto incentivare e "premiare" gli enti che hanno costituito le Unioni che si trovano spesso ad affrontare difficoltà e maggiori carichi di lavori e che hanno scommesso su uno sviluppo territoriale più vasto dei singoli confini comunali. Vi è da dire che, comunque, molti degli interventi realizzati mediante le UTI vanno anche a beneficio di Comuni che non ne fanno parte.

Da ultimo, il consigliere Tomai, ringrazia i consiglieri di minoranza per aver questa sera contribuito a creare un clima costruttivo nel dibattito, pur con le legittime diverse posizioni;

- il Sindaco per precisare che da alcuni anni, in adeguamento è stato modificato il Regolamento Comunale che prevedeva che il Bilancio venisse presentato in una seduta consiliare e, in una seduta successiva, venisse approvato. Anche per quanto riguarda le Commissioni il Regolamento modificato non prevede più un parere obbligatorio delle stesse sul Bilancio; comunque le Commissioni sono state coinvolte e incontrate così come la popolazione in incontri pubblici.

Per quanto riguarda gli interventi sulla intersezione tra la strada provinciale 10 con la strada regionale 464 l'intervento è stato finanziato mediante l'Intesa per lo sviluppo in quanto "di area vasta". Gli interventi di manutenzione straordinaria verso Plasencis si sono resi necessari in quanto la strada è attualmente di proprietà comunale. Non si tratta di interventi rilevanti in quanto ci si sta comunque attivando per un passaggio a FVG Strade ma, comunque, la manutenzione deve essere assicurata nell'ottica di garantire la sicurezza per gli utenti – molti dei quali cittadini di Fagagna – che la percorrono.

Per quanto riguarda l'Oasi dei Quadris gli interventi inseriti sono rivolti a realizzare un centro visite. La Regione invece ha previsto a Bilancio Regionale somme per ristrutturare una parte di immobile per ospitare la Stazione Forestale.

L'Oasi, come altri interventi finanziati dalla Regione, quali la manutenzione straordinaria della Casa di Riposo di Majano, mediante l'UTI ha valenza sovra comunale e porta benefici a tutti i Comuni del comprensorio (aderenti o meno all'UTI). Ricordando che i Comuni che hanno costituito l'UTI Collinare si erano espressi per la trasformazione del Consorzio Comunità Collinare del Friuli in Unione e che tale occasione persa ha costituito sicuramente un danno per tutti i Comuni del comprensorio, il Sindaco evidenzia come non possa essere certo "incolpata" l'UTI di finanziare prioritariamente interventi di area vasta sul territorio dei Comuni aderenti. Per altro interventi quali lo sviluppo della viabilità cicloturistica saranno a servizio di Comuni anche extra UTI.

Esaurita la discussione si pone quindi in votazione la proposta di deliberazione il cui esito così si riassume:

Presenti n. 15, assenti n. 2 (Dreossi, Sialino)

Voti Favorevoli 13

Astenuti 2 (D'Orlandi e Bertoli)

### DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di confermare per l'anno 2018 le aliquote del tributo sui servizi indivisibili già in vigore per l'anno 2017 e precisamente:
  - abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze **aliquota 1,4 per mille**;
  - aree edificabili **aliquota 1,4 per mille**;
  - fabbricati rurali ad uso strumentale **aliquota 1,00 per mille**;
  - altri immobili **aliquota 0,00 per mille**;



- 3) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- 4) di dare atto che con l'introduzione della TASI non si eccede l'ammontare del costo dei servizi indivisibili individuati nel dispositivo della presente che si richiamano come parte integrante;
- 5) di dare atto che in caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria ma che verranno considerati regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un coobbligato per conto degli altri;
- 6) di dare atto che il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali si sono protratti il possesso o la detenzione; a tal fine il mese durante il quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni è computato per intero;
- 7) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato con la presente deliberazione si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo sui servizi indivisibili (TASI);
- 8) di trasmettere, a norma dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

Successivamente con separata votazione resa in forma palese:

Presenti n. 15, assenti n. 2 (Dreossi, Sialino)

Voti Favorevoli 13

Astenuti 2 (D'Orlandi e Bertoli)

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.17, co. 12, lett. A) della L.R. 17/2004.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to CHIARVESIO DANIELE

Il Segretario  
F.to PERESSON RUGGERO

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



# COMUNE DI FAGAGNA

PROVINCIA DI UDINE

Allegato alla Delibera

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 3 del 26-02-2018

**Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI -TASI PER  
L'ANNO 2018**

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 233.

COMUNE DI FAGAGNA li  
02-03-2018

L' INCARICATO

F.to Ziraldo Claudia

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



# COMUNE DI FAGAGNA

PROVINCIA DI UDINE

Allegato alla Delibera

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 3 del 26-02-2018

**Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI -TASI PER  
L'ANNO 2018**

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

COMUNE DI FAGAGNA li  
@\_\_\_\_\_

L'Incaricato

Ziraldo Claudia

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa